

## BILANCIO

---

### ***Pubblicato il nuovo principio contabile Oic 11***

di Lucia Recchioni

E' stato pubblicato nella giornata di ieri il nuovo **principio contabile Oic 11**, "**Finalità e postulati del bilancio di esercizio**".

Il **principio**, lungamente atteso, fornisce, tra l'altro, importanti chiarimenti riguardo alla corretta applicazione del **principio della prevalenza della sostanza sulla forma** (principio che, in virtù della nuova derivazione rafforzata, assume rilievo anche ai fini **fiscali**).

Come noto, ai sensi dell'[articolo 2423 bis cod. civ.](#) (così come riformato dal D.lgs. 139/2015) "**la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto**".

La **Relazione illustrativa** al succitato D.Lgs. 139/2015 ha tuttavia previsto che per la declinazione pratica del principio e per le casistiche è necessario far riferimento ai **principi contabili**; ed infatti l'Organismo Italiano di Contabilità, nell'elaborare i vari **principi contabili** ha previsto una serie di casi nei quali trova concreta applicazione il nuovo **principio della prevalenza della sostanza sulla forma**.

Considerato quindi il **postulato generale** della **rappresentazione sostanziale**, il redattore di bilancio deve analizzare, quale prima e necessaria attività, i **diritti**, gli **obblighi** e le **condizioni** del **contratto** e confrontarli con le fattispecie previste dai **principi contabili** al fine di poter correttamente individuare la corretta iscrizione/cancellazione degli **elementi patrimoniali ed economici**.

Cosa fare, però, se i **principi contabili nulla prevedono** con riferimento a quella determinata fattispecie?

Ebbene, in questi casi il **redattore** di bilancio:

- deve innanzitutto individuare se esistono disposizioni di **altri principi contabili** applicabili in quanto **aventi ad oggetto casi simili**,
- solo nel caso in cui non possano essere individuati principi contabili comunque applicabili, può far riferimento alle **finalità** e ai **postulati** di bilancio, tra i quali, ovviamente, abbiamo il **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**.

Al contrario, il redattore di bilancio **non può applicare il principio della rappresentazione sostanziale per derogare le previsioni dei principi contabili**.

I **motivi** per i quali si è ritenuto che il principio della **prevalenza della sostanza sulla forma** debba essere utilizzato solo nel caso in cui la specifica fattispecie **non è disciplinata dall'Oic** sono due:

1. i **principi contabili** sono già stati elaborati tenendo conto del suddetto **principio**,
2. se si lasciasse al redattore la libertà di **derogare** i principi contabili, il risultato sarebbe un bilancio **non conforme al quadro normativo di riferimento**.

Un altro **principio** oggetto di chiarimenti, introdotto con la riforma di bilancio, è poi quello della **rilevanza**. Il nuovo principio contabile Oic 11, aderendo alle definizioni fornite con la [Direttiva 2013/34/UE](#), ha precisato che un'informazione *“è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società”*.

Viene quindi specificato che, per **quantificare la rilevanza**, è necessario tener conto:

1. degli **elementi quantitativi**, valutando gli **effetti economici** della transazione o di un altro evento **rispetto alle grandezze di bilancio**;
2. degli **elementi qualitativi**, analizzando l'esistenza di caratteristiche *“la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società”*.

Si sottolinea che, ai fini della valutazione della rilevanza è necessario far riferimento ai soli **destinatari primari** dell'informazione (ovvero coloro che **forniscono risorse finanziarie all'impresa**, come ad esempio i soci o i creditori) e **non a tutti i destinatari di bilancio**.

Ricordiamo, da ultimo, che il nuovo principio contabile **si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018** o da data successiva; fanno eccezione i paragrafi relativi alla *“Prospettiva della **continuità aziendale**”* che si applicano invece a partire dal **1° gennaio 2017**.